

Alla c.a. uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza  
degli Ambiti territoriali

uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei  
Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza

e, p.c. ANCI - Dipartimento Welfare

Coordinamento delle Regioni

**CdG:** MA14-02

**Oggetto:** Registrazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza - Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI)

Con la presente si comunica che in data 26 settembre 2019 è stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto in oggetto, istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza (RdC), nel cui ambito opera la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (Piattaforma GePI), che consente la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari RdC, l'attivazione e la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale, nonché l'attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Questi ultimi saranno gestiti in una sezione specifica, attivata successivamente all'approvazione del relativo decreto.

A seguito della registrazione e della successiva pubblicazione del decreto, può essere definitivamente resa operativa la Piattaforma. Al riguardo si ricordano gli adempimenti necessari a garantire la piena operatività della Piattaforma.

Preliminarmente si rappresenta l'urgenza, per le amministrazioni che non lo avessero ancora fatto, di procedere all'accreditamento degli operatori alla Piattaforma GePI secondo le modalità già indicate con nota della Scrivente prot. 7250 dell'8 agosto u.s..

Si ricorda, altresì, che per regolare l'accesso alla Piattaforma e il trattamento dei relativi dati, è

necessario che l'Amministratore di Ambito proceda a caricare le Convenzioni, debitamente sottoscritte dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, sulla Piattaforma GePI nell'apposita sezione, denominata "Verifica Convenzione". Si precisa che la Convenzione deve essere sottoscritta separatamente da ciascuno degli Enti i cui operatori sono accreditati sulla Piattaforma. A titolo esemplificativo, nel caso di un Ambito nel quale i controlli anagrafici sono svolti da operatori dei singoli Comuni, mentre la definizione dei Patti per l'Inclusione è gestita a livello associato attraverso gli operatori dell'Ambito, dovranno essere sottoscritte separatamente e inviate all'Amministratore di Ambito le Convenzioni da parte sia dei Comuni che dell'Ambito.

L'accredito sulla Piattaforma consente quindi di dare attuazione alle attività previste dalla disciplina in merito alla definizione dei Patti per l'Inclusione e all'effettuazione dei controlli di competenza. Nel ricordare che ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del citato decreto legge n. 4 del 2019, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, si richiamano le tempistiche previste per lo svolgimento di tali attività.

Con riferimento alla sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale, si ricorda che l'articolo 4, comma 11, del Decreto Legge 4/2019, prevede che i nuclei familiari beneficiari individuati e resi noti per il tramite della piattaforma GePI, siano preliminarmente convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà. I nuclei accedono agli interventi previsti dal Patto previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti. La valutazione prevede un'Analisi preliminare, da svolgersi in occasione della prima convocazione del nucleo familiare che deve avvenire entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio in esito alla quale si determina il percorso successivo.

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'Analisi preliminare.

Relativamente alle scadenze dei controlli sui requisiti di residenza e soggiorno si rimanda a quanto sancito dalla Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali con Atto n. 560 del 4 luglio 2019, *"Accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e*

*soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza”, che prevede:*

- all’art. 2, che i controlli sul possesso dei requisiti di residenza dei beneficiari Rdc siano effettuati dai comuni entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, individuando i periodi di residenza nel comune di ultima residenza;

- all’art. 3, che il possesso dei requisiti di soggiorno sia verificato dal comune di ultima residenza, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio e che, entro il medesimo termine, le risultanze delle verifiche siano rese disponibili all’INPS mediante la piattaforma GePI.

Si rappresenta tuttavia che, in sede di prima applicazione, le verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno nonché la comunicazione degli esiti sulla piattaforma GePI potranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data dell’accordo anziché entro i 30 fissati.

Le verifiche relative ai requisiti di residenza e soggiorno e la sottoscrizione dei Patti per l’Inclusione Sociale possono procedere in parallelo entro le scadenze sopra indicate, non essendo le stesse vincolanti le une per le altre.

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra

*Siglato*  
*Il Dirigente*  
*Cristina Berliri*  
*NFV/SC*